

IL G.L.

(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

-letto il ricorso che precede;  
-letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 c.p.c.- nei confronti dei soggetti controinteressati, mediante "pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR";  
-visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";  
-visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113** dell'8-9 MAGGIO 2014);  
-ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);  
-ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:  
• pubblicazione di un **avviso** sul **sito web istituzionale** del **MIUR** - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:  
1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;  
2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;  
3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;  
4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.  
Si prescrive, inoltre, che:  
- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

**FISSA**

-ai fini della delibazione del ricorso cautelare, l'udienza del 13.9.2016, ore 9,00 dinanzi a sè;

**DISPONE**

-che, ai fini della delibazione del ricorso cautelare, copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità predette ed entro il 6.9.2016- ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR;

**FISSA**

-ai fini della trattazione del merito della controversia, l'udienza del 5.10.2017, ore 9,00 dinanzi a sè;

**DISPONE**

-che, ai fini della trattazione del merito della controversia, copia del ricorso e del presente decreto venga notificata alle controparti, a cura della parte ricorrente, nel rispetto del termine di legge.

Bari, 1.9.2016

Il Presidente f.f.

(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

  
Bari, 1.9.2016

8 SET. 2016



